



REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Oggetto

TARSU TIA
TARES
RECOSSIONE

31460.

R.G.N. 24513/2016

Cron. 31460

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOMENICO CHINDEMI - Presidente - Rep.
 Dott. ORONZO DE MASI - Consigliere - Ud. 09/05/2019
 Dott. ANNA MARIA FASANO - Consigliere - PU
 Dott. ANTONIO MONDINI - Consigliere -
 Dott. MARGHERITA TADDEI - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 24513-2016 proposto da:

COMUNE DI (omissis), in persona del Sindaco pro tempore,
 con domicilio eletto in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la
 cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e
 difeso dall'Avvocato (omissis) (ex art. 135),
 giusta procura a margine;

2019

- *ricorrente* -

1150

contro

(omissis) ;

- *intimato* -

avverso la sentenza n. 2058/2016 della COMM.TRIB.REG.
 di NAPOLI, depositata il 04/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/05/2019 dal Consigliere Dott.
MARGHERITA TADDEI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso.

RILEVATO CHE

Il Comune di (omissis) articola due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n.2058/12/16 della CTR Campania, del 22.01.2016, che ha accolto solo in parte l'appello del Comune contro la sentenza della CTP di Napoli n.24692/2014, che, in accoglimento del ricorso di (omissis) e (omissis), ha annullato l'avviso di pagamento TARSU 2007, riguardante l'esercizio (omissis).

CONSIDERATO CHE

Con il primo motivo il ricorrente, in relazione all'art. 360 n. 3) del cod.proc.civ., lamenta la violazione o falsa applicazione dell' artt. 62 d.lgs 507/1993, avuto riguardo al carattere di stagionalità riconosciuto in sentenza all'attività del contribuente, affermando che la Commissione, avendo riconosciuto carattere di presupposto dell'imposizione alla natura stagionale dell'attività di balneazione, ha male interpretato l'elemento essenziale della tassa e la deroga di cui al secondo comma dell'art.62 D.lgs n.507/93. Il presupposto dell'imposizione, infatti, va individuato nella oggettiva condizione di inutilizzabilità mentre la Commissione ha individuato il presupposto in una prassi locale che ha mero carattere ipotetico e soggettivo.;

con il secondo motivo, in relazione all'art. 360 n. 3) del cod.pro.civ., lamenta violazione o falsa applicazione dell' arte 66 d.lgs 507/1993 perché la CTR non è legittimata a sostituirsi al Comune, nello stabilire l'entità della riduzione tariffaria, in mancanza di una delibera o regolamento che disciplini tale materia, potendo il giudice, solo disapplicare un atto amministrativo ove ritenuto non legittimo.

Premesso che i motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente perché consequenziali, ritiene la Corte fondato il ricorso.

Il presupposto impositivo della Tarsu è l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti (D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 1). Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione (art. 62, comma 2, D.Lgs. cit.). L'art. 66, inoltre, prevede la facoltà per i Comuni di ridurre la tariffa fino ad un terzo per le aree scoperte, adibite ad uso stagionale o non continuativo, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi, ponendo a carico del

contribuente l'onere di formale denuncia delle riduzioni delle superfici e quelle tariffarie e l'obbligo, a pena di sanzioni, della denuncia del venir meno delle condizioni per fruire della riduzione.

L'art. 62, pone quindi a carico dei possessori di immobili una presunzione legale relativa di produzione di rifiuti. Ne consegue che l'impossibilità dei locali o delle aree a produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso, prevista dall'art. 62, comma 2, non può essere ritenuta in modo presunto dal giudice tributario, essendo onere del contribuente indicare nella denuncia originaria o di variazione le obiettive condizioni di inutilizzabilità, le quali devono essere "debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione". Le esclusioni non sono, pertanto, automatiche, giacché a tenore della norma su indicata, la presunzione *iuris tantum* di produttività è superabile solo dalla prova contraria del detentore dell'area e le circostanze escludenti la produttività e la tassabilità debbono essere dedotte dal contribuente o nella denuncia originaria o in quella in variazione, ed essere debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi rilevabili direttamente, o a mezzo di idonea documentazione (Cass. 19459/03, 19173/04). La norma cit, come dianzi detto - indica come causa di esclusione dell'obbligo del tributo le condizioni di "obiettiva" impossibilità di utilizzo dell'immobile, che - di certo - non possono essere individuate nella mancata utilizzazione dello stesso legata alla volontà o alle esigenze del tutto soggettive dell'utente (Cass. 18316/04, 17524/09), e neppure al mancato utilizzo di fatto del locale o dell'area, non coincidendo - com'è evidente - le prime ed il secondo con l'obiettiva non utilizzabilità dell'immobile, ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 2 (Cfr Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9633 del 13/06/2012; Cass. 22770/09). Situazione regolamentata compiutamente, quanto al presupposto ed alla valenza, e affatto diversa da quella prevista dall'art.66 cit. ,più comunemente conosciuta come stagionalità.

E' di tutta evidenza che la normativa ha posto una chiara distinzione tra esclusione dell'obbligo del pagamento della tassa - connessa alla inutilizzabilità oggettiva dell'immobile (art.62 c.2 decreto cit.)- e la riduzione dell'importo della tassa , come facoltà per i Comuni di prevedere, nei propri atti normativi , una riduzione dell'importo della tassa a favore del contribuente in conseguenza dell'uso stagionale o non continuativo dei locali diversi dalle abitazioni e delle aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività,regolando le fattispecie in modo peculiare e ponendo a carico del contribuente ,come nel primo caso, un onere di dichiarazione e di prova delle situazioni fattuali.

Nel caso in esame, la CTR ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'esenzione TARSU - per i mesi da ottobre ad aprile - sulla base delle seguenti testuali circostanze : a) l'obiettiva condizione di non utilizzabilità nel corso dell'anno" dell'area destinata ad attività di balneazione marittima" già denunciata dal contribuente; b) tale circostanza è riscontrabile, così come vuole la legge,"in base ad elementi obbiettivi direttamente rilevabili", posto che per clima e per costume antropologico, alla latitudine di (omissis) , non è uso fare abitualmente bagni di mare dal 1° ottobre al 30 aprile, per cui in questo periodo dell'anno lo stabilimento non poteva che essere non attivo, e la relativa area impossibilitata a produrre rifiuti.

Tali uniche considerazioni sono state valorizzate dal giudice di appello e poste a fondamento esclusivo della decisione, senza peraltro che risulti comprovata la peculiare denuncia di riduzione delle superficie e tariffarie richiesta dall'art.66 su citato . In realtà lo stesso giudice, in altra parte della motivazione, afferma che la denuncia annuale ex art.70 del D.Lgs 507/1993 non è idonea a comprovare la variazione denunciata perché in contrasto con il dato oggettivo risultante dalla concessione demaniale, che conferma la concessione per l'intera volumetria senza eccezioni .

Ne consegue un deficit probatorio oggettivo circa la pretesa riduzione stagionale per il mancato adempimento dell'onere di comprovare la spettanza della riduzione di imposta, alla stregua degli elementi formali suindicati .

Va, conseguentemente accolto il ricorso, cassata l'impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, ex art. 384 c.p.c., rigettato l'originario ricorso introduttivo.

La particolarità della questione costituisce giusto motivo per la compensazione delle spese del giudizio di merito: le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo dei contribuenti. Compensa le spese del giudizio di merito. Condanna i contribuenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 1400,00, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma il 09.05.2019

Il Cons.est
M.B.Taddei

Il Presidente

D. Chindemi

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
09/05/2019

